



**Prot. n. 1638 del 15.05.2019**

**Ordinanza n. 2 del 15.05.2019**

**Oggetto: ordinanza prevenzione incendi e pulizia terreni per l'igiene pubblica nel centro abitato**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole e piovoso di questo periodo, favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, ubicati sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'igiene pubblica nel centro abitato nonché pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nel perimetro urbano, nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel periodo che va dal 1 di giugno al 31 di ottobre, quando massimo è il rischio, attivando interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, possessori e conduttori dei terreni ubicati nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano;

**VISTI:**

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.L.vo n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale",
- gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale;
- lo Statuto Comunale

la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 23/11 del 9 maggio 2017 di approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2017/19; Visto l'aggiornamento 2019, approvato con delibera G.R. n. 17/2 del 03/05/2019;

## ORDINA

**A tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano nonché confinanti con lo stesso, di ripulire entro il 1/06/2019 da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, inclusi quelli vetrosi, provvedendo alla completa rimozione dei relativi residui, per evitare il pericolo d'incendio e che siano ricettacolo di immondizie, costituendo, altresì, pericolo per l'igiene pubblica, salvo quanto ulteriormente previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvate con delibera G.R. n. 23/11 del 09/05/2017 e successive integrazioni, alle quali si rimanda.**

## RENDE NOTO CHE

### Entro il 1 giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019, devono realizzare, all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinate con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

I rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I predetti proprietari e gestori **entro il 1 giugno** hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce d'isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

**Entro il 1 giugno**, nei seguenti complessi: condomini, comunioni private, insediamenti turistico-ricettive, campeggi, villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismo, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinati con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute Titolo V "Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili" di cui alle prescrizioni antincendi approvate con deliberazione della giunta regionale n. 23/11 del 09/05/2017 e successive integrazioni.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo **dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31**

**ottobre solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti;**

#### SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

#### DEMANDA

Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Forestale, alla Compagnia Barracellare di Tresnuraghes ed ai soggetti autorizzati il controllo sull'esecuzione della presente ordinanza ed agli uffici competenti la massima diffusione.

#### INCARICA

L'Ufficio Tecnico comunale dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

#### DISPONE

inoltre, di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché attraverso i consueti mezzi di diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

Sennariolo, 15 maggio 2019

IL SINDACO  
f.to Avv. Gianbattista Ledda